

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2023 E MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N. 7**

Omissis

Art.2

(Rimborso dei titoli del debito pubblico per coincidenza tra emittente e ricevente)

1. I crediti vantati dall'Ecc.ma Camera a titolo di confisca e giacenti nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. convertiti in titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.168 e al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.169 in considerazione della coincidenza tra emittente e ricevente dei titoli, sono estinti e registrati nel bilancio dello Stato come rimborso dei titoli del debito pubblico.
2. Al fine di prevedere la copertura finanziaria dei rimborsi dei titoli del debito pubblico di cui al comma 1, sono successivamente autorizzate le relative registrazioni contabili mediante adeguamento dello stanziamento sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici" nella Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato o con provvedimento amministrativo contabile straordinario da recepirsi con legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato, nel rispetto della competenza del rimborso già avvenuto.
3. Visto il comma 6 dell'articolo 3 della Legge n.94/2022, la distribuzione all'Ecc.ma Camera di riserve della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. consistenti in titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3 della Legge n.94/2022, al Decreto Delegato n.168/2022 e al Decreto Delegato n.169/2022 sono autorizzate le seguenti registrazioni sul bilancio economico – patrimoniale dello Stato:
 - a) la distribuzione dei titoli del debito pubblico, trattandosi di un rimborso della riserva, viene contabilizzata in diminuzione della partecipazione dell'Ecc.ma Camera nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.;
 - b) il rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente comma non trovano registrazione nel bilancio finanziario dello Stato.

Art.3

(Differimento di disposizioni normative e deleghe)

1. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui ai commi 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 33 e 38 dell'articolo 10 della Legge n.171/2022, del comma 20 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022 e del comma 2 dell'articolo 20 della Legge n.94/2022, così come i termini di cui ai commi 8, 22 e 27 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022 sono differiti al 31 dicembre 2023.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge 7 agosto 2017 n.94 come prorogato dal comma 2 dell'articolo unico del Decreto – Legge 16 settembre 2022 n.134, è differito al 30 novembre 2024.
3. I termini per il versamento del primo acconto sull'imposta generale sui redditi di cui all'articolo 124, comma 2 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e del primo acconto dei Contributi di Sicurezza Sociale e Fondiss di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2023, al 31 agosto 2023.

4. Al fine di disciplinare il condominio negli edifici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato con particolare riferimento alla funzione ed ai requisiti dell'amministratore condominiale e alle assemblee condominiali. La delega comprende altresì, per ragioni funzionali alla predetta normativa, la modifica della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche.
5. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato per l'attuazione dell'Accordo fra Governo e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego (CCLPI) per il triennio 2022-2024 e degli eventuali accordi necessari alla sua applicazione ed agli adempimenti in esso previsti. Il decreto delegato attuativo dell'Accordo per il rinnovo del CCLPI modifica, in particolare, le norme di rango primario vigenti in materia di pubblico impiego, sia di carattere generale che settoriale, di profili di ruolo (PDR) e di competenze e funzionamento di organi della funzione pubblica nonché detta le disposizioni relative al nuovo regime normativo, secondo quanto previsto all'articolo 69, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
6. Visto l'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 così come sostituito dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, si dà mandato al Congresso di Stato di disciplinare, con decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, la materia e le attività che operano con le tecnologie basate sui registri distribuiti, definendone gli ambiti e i requisiti soggettivi e oggettivi e la relativa vigilanza. Per effetto della adozione del suddetto decreto delegato, si dà altresì mandato al Congresso di Stato di coordinare le leggi e i decreti delegati vigenti in materia e ad essa connessi, in particolare di coordinare e modificare la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e la Legge n.166/2013 e successive modifiche, con il mutato quadro giuridico e normativo.
7. Al fine di ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva dei cimiteri nonché l'esecuzione di eventuali nuovi impianti, di snellire i rapporti amministrativi e contabili con l'utenza per la riscossione dei canoni e in generale di garantire il decoro dei cimiteri, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, con decreto delegato una normativa dedicata. Tenuto conto dell'interesse generale del servizio cimiteriale, l'intervento normativo, mirato in particolare ad ottimizzare il servizio di illuminazione votiva, può anche prevedere che la copertura della spesa da parte dei nuclei familiari avvenga tramite l'istituzione di una tassa dedicata.
8. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato in materia di polizia mortuaria, sia al fine di razionalizzare le operazioni straordinarie di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139, estendendole anche alle esumazioni e più in generale per garantire una più funzionale gestione, anche temporale, degli spazi cimiteriali, sia al fine di definire le norme di attuazione della Convenzione di cui al Decreto Consiliare 28 aprile 2023 n.70.
9. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, per aggiornare e introdurre incentivi di carattere edilizio e di carattere economico nonché per definire le procedure per l'ottenimento degli stessi.
10. Al fine di istituire e disciplinare i requisiti, la protezione e le procedure per il rilascio del marchio "Made in San Marino" e relativi marchi correlati è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023.
11. Previo confronto con le parti economiche e sociali il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, con decreti delegati le modifiche alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 sulle seguenti linee guida:
 - a) revisione della struttura e della governance per la gestione dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni;
 - b) revisione della gestione diversificata dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni (gestione vincolata, gestione finanziaria tradizionale, gestione diretta);

- c) revisione delle attribuzioni e funzioni di vigilanza e del servizio di banca depositaria;
- d) istituzione del veicolo pubblico di gestione.
12. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui agli articoli 28 e 39 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono differiti al 31 dicembre 2023.
13. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 30, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 sono differiti al 31 dicembre 2023.
14. Al fine di introdurre norme a tutela del credito tributario è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023. Il predetto decreto delegato deve disciplinare l'esclusione dell'azione revocatoria per il pagamento di tributi, tasse e imposte scadute, il sequestro ai fini di accertamento e a tutela del credito tributario nonché l'assegnazione di beni allo Stato.
15. Al fine di consentire la trasformazione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (CAA MNA SMR) da Ente Pubblico a società per azioni a totale partecipazione pubblica, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare con decreto delegato lo Statuto della predetta Autorità, che apporti le necessarie modifiche ed integrazioni alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.
16. Al fine di armonizzare e coordinare il regime fiscale del trust con la Legge n.166/2013 e successive modifiche e di disciplinare la tassazione dei redditi del trust in capo ai beneficiari persone fisiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato.
17. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023 al fine di istituire e disciplinare l'arbitrato internazionale, con l'intento di allinearli alle migliori pratiche internazionali.
18. Al fine di rendere efficaci ed agevolare, anche nelle tempistiche, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 30 agosto 2021 n.157 e la vendita degli immobili inerenti a tali crediti o derivanti da locazione finanziaria risolta nonché il realizzo delle garanzie, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati che introducano norme speciali per gli aspetti fiscali degli strumenti finanziari Asset Backed emessi dalle Società Veicolo o dal Veicolo di Sistema e per l'intestazione e l'acquisto dei predetti immobili a persone fisiche anche non residenti e a persone giuridiche, e per tutti gli aspetti fiscali, giuridici, civilistici, edilizi, catastali ed urbanistici connessi.

Omissis

Art.6

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Le cartelle esattoriali emesse dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con scadenza entro il 30 giugno 2023 possono essere definite con la corresponsione del 10 per cento dell'importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata dall'imponibile accertato ed interessi connessi.
2. I soggetti interessati devono sottoscrivere l'adesione alla definizione agevolata per tutto il loro debito esattoriale e dimostrare preventivamente di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti.
3. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:
- a) riferite a crediti da riscuotere per conto di amministrazioni estere;
 - b) riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso il Servizio di Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 31 ottobre 2023 e contenere la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, per gli operatori economici, apposita dichiarazione di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari ad euro 100,00 (cento/00) al Servizio di Esattoria.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2023, 31 gennaio 2024, 31 marzo 2024.

6. L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della definizione agevolata, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui al presente articolo.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dal Servizio di Esattoria rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Omissis

Art. 11

(Modifica dell'articolo 47 della Legge 13 dicembre 2005 n.179)

1. L'articolo 47 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 è così modificato:

“Art.47

(Previdenza integrativa)

1. In raccordo con i principi contenuti nella legge di riforma del sistema previdenziale, fino a quando la previdenza integrativa non sarà disciplinata da normativa speciale, per essere deducibili ai sensi dell'Allegato A, numero 12 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, le somme ad enti o società ai fini della previdenza integrativa devono essere corrisposte ad imprese, sammarinesi od estere, rientranti nell'anno fiscale di competenza tra i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, sulla base di un rapporto contrattuale soggetto ad autorizzazione dell'organo di vigilanza anche estero, di durata non inferiore a cinque anni, che preveda l'erogazione della prestazione integrativa al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa sulla previdenza obbligatoria in vigore e, quale modalità di erogazione, la rendita vitalizia o il riscatto del capitale versato.”.

Omissis

Art. 19

(Recepimento della Insurance Distribution Directive, brevemente I.D.D. e modifica del Capo II, Titolo V, Parte I della Legge n.165/2005)

1. La Rubrica del Capo II, Titolo V, Parte I della Legge n.165/2005 è così modificata:

“DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA”.

2. L'articolo 26 della Legge n.165/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.26
(Definizione dell’attività distributiva)

1. Per distribuzione assicurativa e riassicurativa si intende l’esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente in relazione ad uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione (consulenza);
 - b) proporre contratti di assicurazione o di riassicurazione o compiere atti preparatori relativi alla loro conclusione;
 - c) concludere contratti di assicurazione o di riassicurazione;
 - d) collaborare alla loro gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri;
 - e) fornire informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. L’Autorità di Vigilanza disciplina l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché i casi di esclusione dalla disciplina del presente Capo e le disposizioni applicabili in materia di servizi e attività di investimento.”.
3. L’articolo 27 della Legge n.165/2005 è così sostituito:

“Art.27
(Distributori assicurativi e riassicurativi)

1. L’esercizio professionale delle attività di cui all’articolo 26 è riservato:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere r) e t), e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tali attività, senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo e riassicurativo;
 - b) agli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) iscritti quali intermediari assicurativi e riassicurativi nell’omonimo pubblico registro tenuto dall’Autorità di Vigilanza, e dai relativi dipendenti e collaboratori.
 2. L’Autorità di Vigilanza, con riguardo al registro di cui al comma 1, lettera b), disciplina:
 - a) la formazione e l’aggiornamento dei relativi contenuti, nonché le forme di pubblicità;
 - b) le modalità e i requisiti per l’iscrizione;
 - c) i casi di sospensione e di cancellazione.
 3. Il registro di cui al comma 2 è pubblico e può essere tenuto anche in modo informatizzato.”.
4. L’articolo 28 della Legge n.165/2005 è così sostituito:

“Art.28
(Responsabilità verso gli assicurati)

1. L’impresa di assicurazione, per conto della quale gli agenti operano, risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’intermediario iscritto al registro di cui all’articolo 27 è responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa svolta per suo conto dai soggetti addetti all’intermediazione, siano essi dipendenti, collaboratori o altri incaricati, e risponde dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.”.

5. La previsione normativa di cui all'articolo 26, comma 2 della Legge n.165/2005 e successive modifiche si interpreta nel senso che i poteri regolamentari dell'Autorità di Vigilanza riguardano ogni aspetto dell'attività, inclusi:
- a) le regole di comportamento di cui all'articolo 66 della Legge n.165/2005 ed i relativi modelli standardizzati da utilizzare nelle relazioni con la clientela;
 - b) gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e di collaborazione in sede di verifiche ispettive o cartolari;
 - c) l'autonomia patrimoniale dei conti separati su cui sono accreditati i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, fermo restando che sui predetti conti separati non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione e nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione, e non operano le compensazioni legale e giudiziale né può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario;
 - d) l'efficacia di quietanza liberatoria del pagamento:
 - 1) del premio, che si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione se eseguito in buona fede all'agente o ai suoi collaboratori, ovvero, qualora espressamente previsto dall'accordo con l'impresa, al broker che deve darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale;
 - 2) delle somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, che si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta, salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario.
6. Le modifiche alla Legge n.165/2005 e successive modifiche disposte dal presente articolo divengono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 20

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La previsione normativa di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 1 luglio 2015 n.102 si interpreta nel senso che sono da intendersi "relativi a diritti dello Stato" anche i crediti vantati a titolo di sanzioni, nell'interesse dello Stato medesimo, dalle autorità indipendenti, incluse la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l'Agenzia di Informazione Finanziaria.
2. Salvo intervenuta prescrizione ventennale, di cui al precedente comma, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'interesse dell'Ecc.ma Camera quale destinatario finale delle somme, procede entro il 31 dicembre 2023 alla pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e divenute definitive non oltre il 31 dicembre 2020 ma non ancora riscosse, a prescindere dall'iscrizione a ruolo delle stesse, dal loro ammontare e dal luogo di residenza del soggetto sanzionato, laddove non già oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche. Le sanzioni amministrative pecuniarie divenute definitive oltre la data del 31 dicembre 2020, laddove parimenti non ancora riscosse e non già pubblicate, ed a prescindere dal loro ammontare, dall'iscrizione a ruolo delle stesse e dal luogo di residenza del sanzionato, sono egualmente oggetto di pubblicazione sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo anno solare successivo a quello in cui sono divenute definitive.
3. Ai fini di prevenzione dai casi di abuso di denominazione sanzionati dall'articolo 2 del Decreto n.76/2006, il numero 3) del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n. 17 è così sostituito:

“3) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti e non deve contenere parole o espressioni vietate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto n.76/2006;”.

Art. 21

(Devoluzione all’Ecc.ma Camera dei residui della liquidazione coatta amministrativa di SMI)

1. A parziale ristoro degli indennizzi erogati dall’Ecc.ma Camera ai sensi del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 e successive modifiche, attraverso il Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie istituito con Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche:

- a) per la liquidazione coatta amministrativa di San Marino Investimenti S.p.A. (S.M.I.) l’eventuale devoluzione di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 7 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207 è applicata in favore dell’Ecc.ma Camera anziché in favore del Fondo di garanzia dei depositanti, fino a concorrenza dell’importo complessivo degli indennizzi riconosciuti ai fiduciari dal Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
- b) l’Ecc.ma Camera si surroga in ogni eventuale ragione creditizia residua della United Investment Bank (U.I.B.) di Vanuatu nei confronti della S.M.I., per cui ogni eventuale riparto dalla liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima in favore della U.I.B. o di chi vi fosse subentrato, è riconosciuto dai Commissari Liquidatori in favore dell’Ecc.ma Camera.

Omissis

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.